

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"

CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 11 del 11 GIU. 2025

OGGETTO: Riconoscimento del debito fuori bilancio a favore dell'Università degli Studi di Catania scaturente dal decreto ingiuntivo n. 700, del 5.4.2011, emesso dal Tribunale di Catania e dalla sentenza di rigetto resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 514, dell'1 febbraio 2017.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2025 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata

€

Impegni assunti

€

Fondo disponibile

€

L'anno duemilaventiseicque

il giorno 11 del mese di giugno

Il Consiglio di Amministrazione, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 614/Serv. 1°/S.G. del 28 settembre 2023, ha adottato la seguente deliberazione

Visto ed iscritto a N.

de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ PRESO NOTA IN

CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addì 13/06/2024

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. del

Il Compilatore

Visto:

E.L.R. TEATRO MASSIMO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Castrogiovanni

IL CAPO SETTORE

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

OGGETTO: Riconoscimento del debito fuori bilancio a favore dell'Università degli Studi di Catania scaturente dal decreto ingiuntivo n. 700, del 5.4.2011, emesso dal Tribunale di Catania e dalla sentenza di rigetto resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 514, dell'1 febbraio 2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con relazione istruttoria del Sovrintendente del 21 maggio 2025, e conforme relazione del Direttore amministrativo, avente per oggetto: *"Riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dal decreto ingiuntivo n. 700, del 5.4.2011, emesso dal Tribunale di Catania a favore dell'Università degli Studi di Catania e dalla sentenza di rigetto resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 514, dell'1 febbraio 2017"*, è stato rappresentato quanto di seguito esposto:

"Su conforme relazione del Direttore amministrativo, si rappresenta che il 23 febbraio 2024, l'Università degli Studi di Catania, a mezzo della sua avvocatura interna, ha richiesto all'Ente il pagamento della somma complessiva di € 52.756,79, giusto prospetto riportato dall'Università nella predetta lettera, scaturente dal decreto ingiuntivo n. 700/2011, emesso dal Tribunale di Catania il 5 aprile 2011, e dalle ulteriori spese conseguenti al giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, definito con la sentenza di rigetto n. 514/2017 dell'1 febbraio 2017, notificata in forma esecutiva il 19 novembre 2019 con l'avvertenza che, in caso di mancato adempimento, sarebbero state attivate le procedure per il recupero coattivo del credito

I fatti si possono riassumere sinteticamente nei termini che seguono.

In data 1° settembre 2008, l'Ente ha sottoscritto una convenzione con l'Università degli Studi di Catania, avente durata di mesi tre (allegato 1), con la quale affidava a quest'ultima l'attività di consulenza tecnico-giuridica su tematiche afferenti la gestione del personale dipendente a seguito dell'adozione della legge regionale n. 9/2007, per il corrispettivo di € 12.500,00 oltre IVA, per un importo complessivo di € 15.000,00, determinato in misura fissa. Scaduto il rapporto convenzionale, l'Università degli Studi ha emesso fattura n. 55 del 17.11.2008 (allegato 2) per la somma pattuita, la quale, tuttavia, non è stata pagata dall'Ente nei termini previsti

- Stante il mancato pagamento, in data 15 febbraio 2011 l'Università ha proposto dinanzi al Tribunale Civile di Catania ricorso per decreto ingiuntivo n. 700/2011 del 15/02/2011, RG n. 1561/2011, accolto dal Giudice, notificato all'Ente il 23.05.2011 (allegato 3), con il quale è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 15.000,00 oltre interessi legali dalla data di scadenza della fattura sino al soddisfo, con gli interessi moratori ex art. 3 D. Lgs. N. 231/2002, oltre spese, competenze ed onorari del procedimento, liquidate in € 704,00 di cui € 430,00 per competenze, € 172,50 per onorari, € 101,50 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali.*
- *Contro il predetto decreto l'Ente ha presentato opposizione, conferendo mandato, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 22/06/2011, agli avvocati Vito Branca, Gabriele Giurato e Gaetano Tricomi del Foro di Catania; tuttavia la predetta opposizione è stata ritenuta priva di fondamento dal Tribunale, che con sentenza n. 514/2017, pubblicata l'1 febbraio 2017, non impugnata, notificata in forma esecutiva il 19 novembre 2019 (allegato 4), ha rigettato in toto la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, condannando il Teatro al pagamento di quanto oggetto d'ingiunzione, alle spese del giudizio di opposizione, liquidati in complessivi euro 3.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA, come per legge, ed al pagamento della somma di euro 10.500,00, a titolo di risarcimento danno, in applicazione dell'art. 96, c.p.c.*

In sintesi, all'esito del giudizio di opposizione, il Teatro è stato condannato a pagare le somme seguenti, comprensive di interessi di mora e interessi legali come liquidati in sentenza:

1) Decreto ingiuntivo n. 700/2011:

- *Sorte capitale, euro 15.000,00;*
 - *interessi legali dal 18.12.2008 al 29.2.2024, euro 3.035,30*
 - *interessi di mora dal 18.12.2008 al 29.2.2024, euro 17.455,58*
- Per un sub-totale di euro 35.490,88*

2) Spese e compensi liquidati nel decreto ingiuntivo n. 700/2011

- Compensi, euro 704,00
 - Spese generali 15% (sulla somma di euro 602,56), euro 90,38
 - Interessi dal 2.9.2017 al 29.2.2024, euro 63,60
 - Irap 8,5% su spese generali, euro 67,52
- Per un sub-totale di euro 925,5

3) Spese e compensi liquidate dalla sentenza n. 514/2017:

- sorte capitale, euro 3500,00
 - spese generali 15%, euro 525,00
 - Interessi dal 2.9.2017 al 29.2.2024, euro 316,12
- Irap 8,5% su spese e spese generali, euro 342,13
- Per un sub-totale di euro 4.683,25

4) Condanna, ex art. 96, c.p.c.

- Sorte capitale, euro 10.500,00
 - Interessi dal 2.9.2017 al 29.2.2024, euro 824,66
- Per un sub-totale di euro 11.324,66

5) Spese di registrazione della sentenza

- euro 332,50, somma già pagata dall'Università degli Studi di Catania in riscontro all'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania - num. 2017/001/SC/000000514/0/002, ad essa notificato il 06.08.2019, giusta quietanza allegata in copia

quindi, per la complessiva somma di euro 52.756,79.

A seguito della richiesta di pagamento dell'Università di Catania del 23 febbraio 2024, nota prot. 152004, recante il prospetto riepilogativo delle somme dovute (allegato 5), questo Ente ha chiesto l'assistenza stragiudiziale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, attraverso la relazione datata 27.3.2024 prot. n. 1628/2024 (allegato 6), con la quale si è proceduto a una ricostruzione degli avvenimenti, chiedendo all'Avvocatura di avanzare una proposta transattiva, tenuto conto della buona fede e della totale estraneità dell'attuale Governance ai fatti di causa, dai quali è scaturito il debito a carico dell'Ente.

L'Avvocatura distrettuale dello Stato ha avanzato una formale proposta transattiva per conto del Teatro con nota del 15.4.2024 (allegato 7), con la quale è stato offerto all'Università degli Studi di Catania il pagamento della somma di euro 35.000,00 a saldo e stralcio..

Dal canto suo, l'Università degli Studi di Catania ha formulato, a riscontro, una controproposta transattiva, trasmessa con successiva nota dell'Avvocatura dello Stato del 4 luglio 2024, acquisita al protocollo dell'Ente l'8 luglio 2024, al n. 3367 (allegato 8), con la quale ha confermato la sua disponibilità alla conciliazione definitiva della lite, richiedendo che il pagamento della somma di euro 40.000,00 venisse pagato in un'unica soluzione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo e che la somma rimanente, pari a € 12.756,79, venisse convertita in servizi da offrire all'Ateneo, facendo riferimento alle concessioni di uso temporaneo dei locali del Teatro, da scompularsi sulla base delle tariffe vigenti al momento della richiesta.

Esaminata la fattibilità della proposta, l'accordo transattivo non è andato a buon fine, non sussistendo i presupposti che stanno a fondamento di un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 1965 del cod. civ. Infatti, il predetto articolo definisce la transazione come " il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro"; nel caso di specie, l'Università degli studi di Catania con la sua proposta, di fatto, non rinuncia a nessuna voce del credito che ha maturato nei confronti dell'Ente in forza del decreto ingiuntivo e della sentenza sopra specificata, ma dichiara unicamente la propria disponibilità a scomputare una parte della somma ad essa dovuta, pari a € 12.756,79, con una serie di servizi e di attività che l'Ente dovrebbe erogare, per un importo equivalente, a suo favore, quali a titolo di esempio " concessioni di uso temporaneo dei locali dell'Ente" sostenendone il relativo costo.

In ragione di ciò, la trattativa con l'Università si è interrotta per l'impossibilità di individuare una soluzione condivisa che consenta all'Ente, a fronte dell'impegno di procedere nel termine di 15 giorni

al pagamento della somma di € 332,50 a favore dell'Università degli Studi di Catania, di realizzare un risparmio di spesa in termini di abbattimento e di riduzione della somma dovuta per interessi o spese legali.

Da ultimo, dato atto della chiusura di un'ipotesi transattiva, l'Università degli Studi di Catania, riscontrando positivamente la richiesta dell'Ente, ha comunicato con nota del 10 aprile 2025, prot. n. 73319, introitata al protocollo dell'Ente in pari data, al n. 1669, la volontà di bloccare la decorrenza degli interessi alla data del 29.2.2024, ossia alla prima richiesta formale di pagamento sopracitata, a seguito della quale sono state avviate le trattative per la conciliazione non andata a buon fine, purché il pagamento della somma avvenga entro il termine del 30 maggio 2025.

Conseguentemente, la somma dovuta all'Università degli Studi di Catania, in esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo e della sentenza di rigetto dell'opposizione n. 514/2017, passata in giudicato, ammonta a € 52.756,79.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di scongiurare l'ulteriore aggravio di costi a carico dell'Ente, derivante dal maturare di ulteriori interessi e dalla procedura di recupero forzoso delle somme sopra determinate, è necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio della somma complessiva di euro 52.756,79 scaturente dai titoli in oggetto e al successivo impegno e pagamento della spesa di cui si tratta.

A tal fine, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2025. In proposito, si rinvia all'applicazione del comma 8, dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011, per il quale "le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente.

Si rimette, pertanto, alla S.V. la documentazione per l'adozione dei conseguenziali atti di sua competenza";

Visti il Decreto ingiuntivo n. 700 del 5.4.2011, emesso dal Tribunale di Catania e la Sentenza di rigetto dell'opposizione n. 514/2017, dell'1 febbraio 2017, resa dal medesimo Tribunale;

Atteso che la somma scaturente dai predetti titoli, è suddivisa nelle voci di spesa indicate nella relazione del Sovrintendente sopra trascritta, alla quale si rimanda integralmente;

Preso atto, in particolare, che la somma oggetto di riconoscimento ammonta a complessivi € 52.756,79, comprensiva della somma di € 332,50 per spese di registrazione sentenza;

Considerato che:

- il rispetto dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti ad adottare esecutive, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o ulteriori spese di giustizia;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori;
- gli amministratori e i funzionari degli enti devono evidenziare con tempestività le passività insorte, per adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti insorti;

Preso atto, ancora, che per procedere al riconoscimento e al pagamento della somma dovuta si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2025, come di seguito specificato;

Visto il comma 8 dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011, secondo il quale "le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo

consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzati per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente";

Ritenuto di poter applicare la quota di avanzo presunto esercizio 2024, derivante dall'accantonamento sul fondo contenzioso così come previsto all'art. 42, co. 8, del D. Lgs. n. 118/2011, al fine di finanziare le somme dovute in esecuzione della sentenza sopracitata;

Atteso che è stata rispettata la finalità del fondo contenzioso accantonato al risultato di amministrazione 2023, come riportata nel bilancio di previsione 2024 e che l'applicazione dell'avanzo comporta una variazione del suddetto fondo consistente nella seguente operazione:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2024 (quota accantonata risultato di amministrazione 2023)	Capitolo 106641 (competenza 2025)
- euro 52.756,79	+ euro 52.756,79

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003) che così recita: *"I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti"*.

Rilevato che, in esecuzione della predetta disposizione di legge, l'Ente deve procedere alla trasmissione del presente atto alla Procura regionale presso la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Sicilia;

Visti:

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto e il Regolamento organico dell'Ente;
- La deliberazione di insediamento del Consiglio di amministrazione n. 1 del 4 ottobre 2023;
- La successiva delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 16 agosto 2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024 e il pluriennale 2024/2026, approvato dall'Assessorato con D.D.G. n. 2637/S8 del 6 settembre 2024;
- il successivo D.D.G. Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 1308/S8 del 15 maggio 2025 con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente fino al 30 giugno 2025, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Rilevato che:

- la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti dai provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in particolare, limitata alle operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- l'adozione del presente atto riveste carattere di urgenza e necessità, per evitare a carico dell'Ente ulteriori spese in termini di compensi, interessi e spese legali collegate all'instaurazione della procedura esecutiva da parte dei creditori;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale 06 GIUGNO 2025, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

- La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, e qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- Prendere atto, sulla base della relazione del Sovrintendente allegata al presente atto, del decreto ingiuntivo n.700/2011 del 15/02/2011, RG n. 1561/2011, emesso dal Tribunale di Catania e della sentenza di rigetto dell'opposizione n. 514 dell'1 febbraio 2017, resa nel giudizio intercorso tra l'Università degli Studi di Catania e il Teatro Massimo V. Bellini di Catania.
- Per l'effetto, onde evitare le maggiori spese derivanti dalle procedure esecutive che saranno intraprese nei confronti di questo Ente nel caso di mancato o ritardato pagamento della somma stabilita nella sentenza di cui sopra, riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dal predetto titolo nella somma complessiva di € 52.756,79, così come dettagliata in parte motiva da intendere qui integralmente riportata e trascritta.
- Approvare la variazione di bilancio qui di seguito riportata che prevede il prelievo del Fondo contenzioso da avanzo presunto 2024, come in premessa specificato, e l'integrazione dell'apposito capitolo di spesa:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2024 (quota accantonata risultato di amministrazione 2023)	Capitolo 106641 (competenza 2025)
- 52.756,79	+ 52.756,79

per assicurare la copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2024-2026, anno di competenza 2025, in gestione provvisoria.

- Demandare al Sovrintendente l'adozione degli atti consequenziali attuativi della presente deliberazione, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa e il pagamento della somma sopra determinata, a carico dell'Ente, a favore dell'Università degli Studi di Catania.
- Trasmettere la presente delibera corredata dai relativi allegati alla Procura Generale della Corte dei Conti c/ la Corte dei Conti Sicilia;
- Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Enrico Frantino

I Componenti del C.d.A.

dr.ssa Daniela Lo Cascio

Daniela Lo Cascio

Prof. Antonio D'Amico

Antonio D'Amico

